SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N.167

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 22 gennaio 2016 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **LORENO CASSIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **LORENO CASSIA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento all'art. 94, comma 1, delle NOIF e in relazione all'art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, come allenatore della società ASG Nocerina s.r.l., compensi in nero per € 5.700,00 complessivi da altre società comunque riconducibili ai sigg. Giovanni e Christian Citarella e ad Alfonso Faiella;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica di mesi **tre** e € 5.000,00 di ammenda;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **LORENO CASSIA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre** e **€ 2.000,00** di ammenda.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO GRASSI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ALESSANDRO GRASSI** è stato deferito per rispondere della violazione di all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento all'art. 4, comma 1, delle NOIF e in relazione all'art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale operatore sanitario per la società ASG Nocerina s.r.l., 12 compensi in nero per € 9.424,00. di cui € 1.000,00 dalla PMCO s.r.l , € 7664,00 dalla Trading Company 2 S.r.l. e € 7.600,00 dalla Pavimentazione S.A.S, società comunque riconducibile ai sigg. Giovanni e Christian Citarella e ad Alfonso Faiella;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica di mesi tre e € 5.000,00 di ammenda;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALESSANDRO GRASSI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre** e **€ 3.500,00** di ammenda.

Procedimento disciplinare a carico di **PASTORE PALUMBO MATTEO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **PASTORE PALUMBO MATTEO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento all'art 94, comma 1, delle NOIF e in relazione all'art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, come allenatore per la società ASG Nocerina s.r.l., compensi in nero per € 21.500,00 da altra società comunque riconducibile ai sigg. Giovanni e Christian Citarella e ad Alfonso Faiella;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica di mesi tre e € 10.000,00 di ammenda

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **PASTORE PALUMBO MATTEO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre** ed **€ 7.000,00** di ammenda.

Procedimento disciplinare a carico di **PICA LUIGI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **PICA LUIGI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento all'art. 94, comma 1, delle NOIF e in relazione all'art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, quale preparatore atletico per la società ASG Nocerina s.r.l., o comunque quale soggetto di cui al comma 5 dell'art. 1 bis del C.G.S compensi in nero per € 14.300,00 complessivi da altra società comunque riconducibile ai sigg. Giovanni e Christian Citarella e ad Alfonso Faiella;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica di mesi tre e € 5.000,00 di ammenda

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **PICA LUIGI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre** e **€ 4.500,00** di ammenda.

Procedimento disciplinare a carico di **USSIA PASQUALE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **USSIA PASQUALE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento all'art. 94, comma 1, delle NOIF e in relazione all'art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, come allenatore per la società ASG Nocerina s.r.l., compensi in nero per € 10.320,00 da altra società comunque riconducibili ai sigg. Giovanni e Christian Citarella e ad Alfonso Faiella;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica di mesi quattro e quindici giorni;
- sentito il difensore del deferito nell'udienza del 22.01.2016.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **USSIA PASQUALE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi quattro e quindici giorni.**

Procedimento disciplinare a carico di **GIANCARLO VOCCIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIANCARLO VOCCIA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n.1, punto 14, del 1 luglio 2013 e n. 89, punto 1, del 7 ottobre 2013, per aver omesso di depositare presso il Comitato Regionale Campania L.N.D. l'accordo economico sottoscritto con la società ASD Pro Rocco nella stagione sportiva 2013/14;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per due mesi;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIANCARLO VOCCIA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **due mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUIGI CAROSELLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, e Casale. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **LUIGI CAROSELLA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n.1 del 1 luglio 2010, per aver omesso di depositare presso la sede competente l'accordo economico sottoscritto con la società ASD Virtus Cupello;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **LUIGI CAROSELLA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **due mesi.**

Procedimento disciplinare a carico di **GAETANO LUCENTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GAETANO LUCENTI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 3, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n.1, punto 14, del 1 luglio 2013 e n. 89, punto 1, del 7 ottobre 2013, per aver omesso di depositare presso il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. l'accordo economico sottoscritto con la società ASD Comiso nella stagione sportiva 2013/14;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GAETANO LUCENTI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **due mesi.**

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO ESPOSITO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **VINCENZO ESPOSITO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS per aver provveduto a raccogliere talune schede di designazione alle candidature di cui all'assemblea elettiva del 1.12.2012 riguardante società appartenenti al C.R. del Friuli Venezia Giulia, poi risultate alterate, presso alcune società, le cui relative sottoscrizioni sono state espressamente disconosciute dagli interessati;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per due mesi.

Ritenuto che:

- dagli atti dell'indagine ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal sig. Sergio Milos, segretario della società Sistiana Duino Aurisina (verbale dichiarazioni al collaboratore della procura del 7.02.2016) emerge che il deferito abbia concorso nel raccogliere una firma apocrifa della scheda di candidatura alla nomina del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia;
- che tale condotta si è concretizzata nell'assistere, senza opporvisi, alla firma della predetta scheda da parte del signor Milos invece che del Presidente della società;
- che altresì dalle ulteriori schede di candidatura che sono risultate transitare nelle mani del deferito appaiono grossolanamente apposte le sottoscrizioni di altri presidenti di società

P.Q.M.

dichiara il sig. **VINCENZO ESPOSITO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi uno.**

Procedimento disciplinare a carico di **ATTILIO TUZI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ATTILIO TUZI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e 36, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in riferimento al C.U. n.1 art. 3.6 per avere:
  a) nella qualità di allenatore di base del Celano F.C. Marsica accompagnato alcuni giovani calciatori a provini poi svoltisi presso il Centro Sportivo di Vinovo, di proprietà della FC Juventus senza la preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;
  b) per aver violato l'art 10.13 lettera b) del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per aver organizzato una gara amichevole disputata presso il Centro Sportivo di Vinovo tra la formazione giovanissimi del Celano F.C. Marsica ed una formazione giovanile della società FC Juventus, in assenza di preventiva autorizzazione del C.R. o della Delegazione compente;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;
- considerato che la difesa del deferito è comunque garantita ed il caso può dunque essere deciso;
- vista l'istanza di rinvio formulata da uno dei tre legali nominati dal deferito di differimento della odierna udienza;
- che tale istanza non è accoglibile stante il fatto che il deferito è comunque garantito nella difesa;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano sufficientemente comprovati dalla documentazione acquisita agli atti come è dato altresì ricavare dalla circostanza che altri soggetti deferiti per gli stessi fatti hanno patteggiato la sanzione con la Procura Federale;
- che in particolare emerge dagli atti la pacifica circostanza della mancata e preventiva richiesta

alla FIGC della necessaria autorizzazione allo svolgimento dei "c.d provini per giovani calciatori".

P.Q.M.

dichiara il sig. **ATTILIO TUZI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **quattro mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **FILIPPO LANCIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FILIPPO LANCIA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all'art 10.13 lettera b) del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico anno 2014/15 per avere:
  a) nella qualità di allenatore di base del Celano F.C. Marsica organizzato una gara amichevole disputata presso il Centro Sportivo di Vinovo tra la formazione giovanissimi del Celano F.C. Marsica ed una formazione giovanile della società FC Juventus, in assenza di preventiva autorizzazione del C.R. o della Delegazione compente;
  b) per aver violato l'art 7.8 lettera b) del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per aver organizzato nel settembre 2014 a Vicenza una gara amichevole tra la formazione giovanile del Celano F.C. Marsica ed una formazione giovanile della società Vicenza calcio SPA, in assenza di preventiva autorizzazione del C.R. o della Delegazione territorialmente compente;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;
- considerato che la difesa del deferito è comunque garantita ed il caso può dunque essere deciso;
- vista l'istanza di rinvio formulata da uno dei tre legali nominati dal deferito di differimento della odierna udienza;
- che tale istanza non è accoglibile stante il fatto che il deferito è comunque garantito nella difesa;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano sufficientemente comprovati dalla documentazione acquisita agli atti come è dato altresì ricavare dalla circostanza che altri soggetti deferiti per gli stessi fatti hanno patteggiato la sanzione con la Procura Federale;
- in particolare emerge dagli atti la pacifica circostanza della mancata e preventiva richiesta alla FIGC della necessaria autorizzazione allo svolgimento dei "c.d. provini per giovani calciatori"

P.Q.M.

dichiara il sig. **FILIPPO LANCIA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per quattro mesi.

Procedimento disciplinare a carico di **RUDY LONDI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria:

- preso atto dell'accordo intervenuto ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **RUDY LONDI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **novanta giorni** di squalifica;
- visto che con nota del 02.12.2015 la Procura Generale dello Sport del CONI nulla ha osservato

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIANO MURINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **MARIANO MURINO** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **mesi sei** di squalifica;
- visto che con nota dell' 1.12.2015 la Procura Generale dello Sport del CONI nulla ha osservato

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **DARIO BONETTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **DARIO BONETTI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **giorni venti e di € 1.500,00 di ammenda;**
- visto che la Procura Generale dello Sport del CONI nulla ha osservato nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 23, comma 2, CGS;

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Per i signori **GIUSEPPE CARNOVALE e GIROLAMO BIZZARRI** che hanno avanzato proposta di patteggiamento, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC rinvia per la decisione alla prima udienza utile.

Firenze, 25.01.2016

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera